



v.05-2021

FOGLIO INFORMATIVO

Locazione finanziaria a tasso fisso di autoveicoli
riservata a clientela professionale – non offerta ai consumatori

Non costituisce offerta al pubblico

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Opel Bank SA, Succursale Italiana, (di seguito, anche, "Opel Bank") con sede in Roma, Via A. Millevoi 10 - 00178, (tel. +39 06 87422111), www.opelfinancialservices.it, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA: 15386181000, numero REA: RM – 1587089; iscritta al numero 8085 all'Albo degli Istituti bancari, come succursale italiana della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, iscritta presso il Registro delle Imprese di Versailles al numero 562068684, avente sede a 2 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy (Francia), capitale sociale 101.929.642 €. Opel Bank SA, Succursale Italiana, è un intermediario assicurativo, iscritto nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS con numero di matricola UE00011009, numero di registrazione nello stato d'origine: ORIAS N°07009184. Opel Financial Services è un nome commerciale di Opel Bank SA.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DELL'EVENTUALE FINANZIAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Per locazione finanziaria (leasing) si intende l'operazione nella quale la Società Finanziaria (di seguito "Concedente"), per un tempo determinato e verso un corrispettivo periodico (canone), mette a disposizione del cliente (di seguito "Locatario") un bene e gli attribuisce il diritto di acquistarne la proprietà alla scadenza del contratto contro il pagamento di un prezzo prestabilito; il Locatario assume tutti i rischi del bene locato. La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento anche se la Concedente non mette a disposizione del Locatario un importo in denaro, ma il bene da questi richiesto. Il Locatario - per scopi inerenti alla sua attività imprenditoriale o professionale - sottoscrive la richiesta di Leasing presso i concessionari automobilistici convenzionati con la Concedente stessa (di seguito "Convenzionato/i"); tali richieste vengono poi inoltrate dal Convenzionato alla Concedente, corredate della documentazione prevista per la loro istruttoria. In caso di accettazione della richiesta di Leasing, la Concedente acquista dal Convenzionato l'autoveicolo al prezzo pattuito tra Locatario e Convenzionato. Al momento della stipula del contratto di Leasing (di seguito, anche, il "Contratto") può essere richiesto al Locatario il versamento di una parte del corrispettivo della locazione finanziaria e/o di un importo a garanzia, mentre il pagamento dei canoni periodici avrà scadenze mensili in data 1° o 15.

Il Cliente ha, inoltre, la facoltà di divenire proprietario del bene al termine del contratto stesso, riscattandolo dietro pagamento di un prezzo prestabilito ("Opzione di acquisto").

Il Contratto potrà avere ad oggetto anche il finanziamento degli eventuali premi assicurativi accessori richiesti dal Locatario.

Il Cliente (Locatario) non è tenuto a riconoscere alla Concedente alcun costo od onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Sul piano contrattuale, il Locatario si assume: (i) l'obbligo del pagamento dei canoni periodici anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché gli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria / straordinaria del bene; (ii) tutti i rischi inerenti al bene oggetto della locazione finanziaria od alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna del bene da parte del Convenzionato o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la distruzione o perimento dell'autoveicolo, il furto o il danneggiamento e, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Locatario ha diritto ad agire direttamente nei confronti del Convenzionato secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. Sul Locatore grava inoltre l'obbligo di ottemperare a tutte quelle disposizioni di carattere legale e fiscale che legge, regolamenti o contratto pongono a carico del detentore del bene (a titolo meramente semplificato e non esaustivo, contratti di assicurazione obbligatoria, sanzioni pecuniarie ed amministrative per contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale)

Sul piano economico-finanziario, il Locatario si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi compresi i rischi legati a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, fermo il suo impegno irrevocabile a corrispondere i canoni periodici pattuiti nel corso di durata del Contratto medesimo. Il Locatario si fa altresì carico: (i) del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro, quando la locazione finanziaria sia stata pattuita a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale; (ii) del rischio legato all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Locatario non imposte dalla Concedente, a fronte di variazioni dei costi bancari, ecc.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Il costo del leasing suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, è calcolato in funzione del prezzo di acquisto del bene, del prezzo dei servizi (anche assicurativi), del tasso e della durata del Contratto e di tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l'IVA sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene in caso di riscatto. Il "tasso" praticato sulla specifica operazione, viene calcolato in funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa ed è espressamente indicato in Contratto. Il "tasso del contratto di locazione finanziaria" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e per i relativi interessi".

I tassi leasing massimi praticati in relazione al costo di acquisto del bene da concedere in locazione finanziaria sono adeguati dalla Concedente con riferimento ai T.E.G. massimi vigenti comunicati da Banca d'Italia. Il Locatario potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso presso i Convenzionati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet della Concedente www.opelfinancialservices.it (sezione Trasparenza & Privacy).

Gli importi di seguito indicati si intendono al netto di eventuali costi vivi (non quantificabili preventivamente) e al netto dell'IVA.

Percorrenza annua pattuita	Costo per km aggiuntivo di percorrenza 0,15 euro
Riscatto vettura (Spese di Agenzia)	150 euro
Gestione tassa di proprietà (Spese di Agenzia)	5% dell'importo della tassa di proprietà
Spese gestione pagamenti	3,5 euro
Spese gestione (rinotifica o pagamento anticipato) verbali di infrazioni Codice della Strada, Parcheggi o Pedaggi Autostradali	15 euro per singolo verbale
Spese istruttoria	Fino a 350 euro
Spese invio lettera accettazione richiesta di locazione finanziaria	Fino a 5 euro (euro 0 in caso di comunicazione telematica)
Spese invio comunicazioni periodiche	Fino a 5 euro (euro 0 in caso di comunicazione telematica)
Spese subentro nel contratto	Fino a 350 euro
Modifiche su documentazione del veicolo (Spese di Agenzia)	Fino a 75 euro
Spese per variazione coordinate bancarie	Fino a 20 euro
Spese per variazione targa	Fino a 100 euro
Spese per invio duplicati documentazione contrattuale, precontrattuale e contabile	Fino a 20 euro
Modifiche su document. del veicolo – Variazione fine locazione (Spese di Agenzia)	Fino a 75 euro
Autorizz. svincolo, variaz. massimali e modifica compagnia assicurativa, espatrio	Fino a 20 euro
Spese gestione pratica sinistro assicurativo e rilascio documenti	Fino a 50 euro
Spese per annotazione perdita di possesso	Fino a 50 euro
Spese per gestione singolo addebito insoluto	Fino a 20 euro
Spese di sollecito	Fino a 20 euro
Interessi di mora	- nel caso di Tasso Leasing superiore o uguale al 10%, addebiterà al Locatario, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al Tasso Leasing indicato più due punti percentuali; e - nel caso di Tasso Leasing inferiore al 10%, addebiterà al Locatario, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al 12%. In ogni caso, gli interessi di mora, congiuntamente a penali, oneri e spese per ritardi o recupero dei crediti di cui oltre non eccederanno il tasso soglia rilevante in vigore al momento della conclusione del contratto, nonché di volta in volta in vigore.
Sollecito documentazione non inviata dal cliente	50 euro
Gestione restituzione veicolo (Spese di Agenzia)	150 euro
Penale da ritardata consegna	Decorso il termine della locazione, in caso di ritardo nella restituzione del veicolo, il Locatario dovrà pagare una penale pari all'importo dell'ultimo canone mensile per ogni mese o frazione di ritardo oltre al normale canone di locazione.
Penale da risoluzione	Pari al totale dei canoni a scadere decurtata degli interessi a scadere alla data di risoluzione contrattuale oltre al valore di riscatto + una somma fissa pari al 5% sui canoni scaduti e a scadere e sugli interessi di mora maturati sino al momento della dichiarazione di risoluzione dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene, detratte le eventuali spese sostenute per il recupero e trasporto del bene/ripristino dei danni riscontrati, oltre al maggior danno.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE: RCA

Il Locatario deve provvedere ad assicurare l'autoveicolo per i rischi di responsabilità civile con massimale non inferiore a quello obbligatorio per legge, con obbligo di estensione a tutti i paesi europei.

Il Locatario dovrà provvedere ad assicurare l'autoveicolo mediante la suddetta copertura assicurativa (nel prosieguo definite "Copertura Obbligatoria Richiesta dalla Concedente") che dovrà essere valida ed efficace per tutta la durata della locazione finanziaria e, comunque, sino alla restituzione dell'autoveicolo o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato dal cliente il diritto di opzione d'acquisto.

Al Locatario è lasciata libertà di scegliere se acquistare la Copertura Obbligatoria Richiesta dalla Concedente autonomamente presso una primaria compagnia di assicurazione di propria fiducia e di gradimento della Concedente, in alternativa, se munirsi della copertura assicurativa tramite la Concedente mediante attivazione della polizza responsabilità civile offerta dalla Concedente.

Nel caso il Locatario optasse per acquistare autonomamente la Copertura Obbligatoria Richiesta dalla Concedente, si farà carico degli oneri per la sottoscrizione del relativo contratto nonché per la corresponsione dei premi assicurativi e dovrà pattuire apposito vincolo a favore di Opel Bank, affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente alla Concedente, la quale conseguentemente avrà la facoltà di trattare con la compagnia di assicurazione, di transigere, di nominare periti, di firmare quietanze, senza che tali attività costituiscano fonte di alcuna responsabilità nei confronti del Locatario.

Prima dell'adesione all'assicurazione il Locatario sarà informato di tutti i costi e riceverà l'informativa di legge predisposta dalla compagnia di assicurazione come disposto dall'IVASS.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Unitamente all'operazione di locazione finanziaria, al Locatario potrà essere proposta l'adesione a ulteriori coperture assicurative e il finanziamento dei relativi premi. Prima dell'adesione all'assicurazione il Locatario sarà informato di tutti i costi e riceverà l'informativa di legge predisposta dalla compagnia di assicurazione come disposto dall'IVASS.

Il Locatario prende altresì atto che la polizza a protezione del credito, qualora presente, è sempre FACOLTATIVA e che la mancata adesione da parte del Locatario non determina alcuna conseguenza in ordine all'accettazione della richiesta di Leasing.

Credito Protetto	Assicurazione di protezione del credito
FlexProtection	Assicurazioni furto/incendio e danni inclusive facoltativamente di Kasko (limitata o completa)
GAP SempreNuova	Assicurazione addizionale contro la perdita finanziaria in caso di furto e incendio
SempreaBordo	Polizza infortuni e conducente
FlexRCA	Polizza Responsabilità civile

DIRITTO DI RECESSO

Il contratto di locazione finanziaria non prevede il diritto di recesso per il cliente, fatta salva l'ipotesi di modifiche unilaterali ex art. 118 del D.lgs.385/93 (Testo Unico Bancario) in presenza di un giustificato motivo: la Concedente dovrà dare al Locatario idonea comunicazione di tali modifiche, per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Locatario medesimo, con un preavviso minimo di due mesi ovvero con il preavviso di legge di volta in volta applicabile. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Locatario non receda, senza spese, entro la data prevista per la loro applicazione.

ACQUISTO DELL'AUTOVEICOLO

Al termine della locazione il Locatario avrà la facoltà di acquistare o fare acquistare da persona od ente da lui indicati l'Autoveicolo concesso in locazione, dandone comunicazione a Opel Bank entro 40 giorni dalla scadenza della Locazione e versando alla Opel Bank l'importo del valore di riscatto, + I.V.A., indicato nel documento di sintesi di cui alla richiesta di locazione a riquadro Conteggio dei Canoni. Al Locatario verranno addebitate le spese indicate nel documento di sintesi oltre a spese e commissioni relative al passaggio di proprietà, richieste dalle Agenzie autorizzate.

RECLAMI, RICORSI, TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il Locatario, in caso di cui avesse delle domande relative al Contratto può sempre rivolgersi al Servizio Clienti di Opel Bank, i cui recapiti sono reperibili sul sito della Concedente.

In caso di contestazioni relativamente al Contratto, il Locatario può, inoltre:

a) sporgere reclamo alla Concedente con lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato o a mezzo PEC all'indirizzo PEC: ofs.direzioneclienti@pec.it.

La Concedente deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo;

b) nel caso in cui il Locatario non fosse soddisfatto o non abbia ricevuto risposta dalla Concedente, rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per informazioni sull'ABF si possono consultare i siti web www.opelfinancialservices.it e/o www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia;

c) attivare una procedura di mediazione per trovare un accordo con la Concedente. La mediazione consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Il procedimento di mediazione verrà effettuato, quale condizione di procedibilità del giudizio, avanti al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio ed in conformità al Regolamento del medesimo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54 – tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it;

d) in caso di mancato accordo, ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

CONTESTAZIONI RELATIVE A RITARDI, VIZI, DIFETTI O MANCANZA DI QUALITÀ DELL'AUTOVEICOLO LOCATO

In forza del Contratto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 3.2. delle Condizioni Generali dello stesso, nessuna contestazione potrà essere mossa dal Locatario alla Opel Bank per eventuali ritardi nella consegna dell'Autoveicolo e del libretto di circolazione per inesattezze

di quest'ultimo, per eventuali vizi, difetti o mancanza di qualità che rendano l'Autoveicolo non idoneo all'uso o non conforme a quanto dal Locatario indicato al Convenzionato all'atto della scelta; le azioni nei confronti del Convenzionato che spetterebbero a Opel Bank quale acquirente vengono cedute al Locatario.

In tali casi, il reclamo erroneamente presentato dal Locatario ad Opel Bank verrà inoltrato alla casa automobilistica e/o al Convenzionato, esclusivamente competenti su tali tipologie di problematiche.

DEFINIZIONI

Concedente: l'intermediario finanziario che concede in locazione finanziaria il bene e, cioè, Opel Bank SA, Succursale Italiana;

Locatario: il cliente debitore che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria;

Convenzionato: il collaboratore esterno (fornitore di beni o servizi) – nella specie, il concessionario automobilistico – che, in virtù di una convenzione con la Concedente, offre i suoi prodotti e riceve dalla Concedente una provvigione per il suo servizio e, cioè, il concessionario automobilistico;

Tasso leasing: il tasso interno dell'operazione di locazione finanziaria definito nelle condizioni economiche suesposte;

TAEG: costo totale del credito espresso in percentuale annua rispetto all'importo totale del credito;

Valuta: la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario o per il pagatore;

Canone: il corrispettivo periodico della locazione finanziaria e l'eventuale rata relativa al finanziamento dei premi assicurativi;

Interesse di mora: il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;

Opzione finale di acquisto: la facoltà, da parte del Locatario (purché adempiente a tutte le obbligazioni contrattuali), di acquistare il bene al termine del contratto ad un prezzo predefinito;

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al tasso soglia individuato come il minore tra i seguenti: "TEGM, maggiorato di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali" e "TEGM aumentato di otto punti percentuali".